# REGOLAMENTO (CEE) N. 855/86 DELLA COMMISSIONE

**del 24 marzo 1986**

**che apre la distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1985/1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafo 5, quarto comma, terzo trattino, e paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 775/85 del Consiglio, del 26 marzo 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che la situazione del mercato del vino da tavola esige che sia presa rapidamente una decisione sulla base dei dati di cui la Commissione attualmente dispone, in particolare quelli del bilancio di previsione per la campagna viticola 1985/1986, fatta salva la possibilità di un'eventuale modifica delle cifre sulla base delle successive comunicazioni degli stati membri interessati;

considerando che la situazione della campagna 1985/1986 è caratterizzata da un grave squilibrio del mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola; che sussistono pertanto le condizioni per decidere una distillazione obbligatoria a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che, tenuto conto dei prezzi e del livello auspicabile delle disponibilità di fine campagna, appare necessario procedere alla distillazione, per l'insieme della Comunità, di 7 500 000 ettolitri di vino da tavola;

considerando che l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 fissa la regola per la ripartizione del quantitativo totale da distillare tra le varie regioni di produzione determinate dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione [4] in funzione della produzione di vino da tavola ottenuta nelle regioni stesse nel corso della campagna e di una produzione di riferimento; che tale produzione di riferimento è stata fissata all'articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento che, per la campagna 1985/1986, la produzione di vino da tavola delle regioni 1 e 2 è inferiore al quantitativo di riferimento e che, conseguentemente, in tali regioni non occorre procedere alla distillazione; che, in applicazione della regola suddetta e tenuto conto della particolare situazione delle scorte esistenti all'inizio di questa prima campagna di applicazione del nuovo regime, è opportuno assegnare alla regione 3 il 51,4 %, alla regione 4 il 44,6 % e alla regione 5 il 4 % del quantitativo totale da distillare;

considerando che, tenuto conto della deroga di cui all'articolo 41, paragrafo 10, del regolamento (CEE) n. 337/79, occorre precisare che dal quantitativo che deve essere distillato obbligatoriamente in Grecia è detratto il quantitativo per il quale è prevista la distillazione preventiva;

considerando che, poiché la tabella necessaria per la determinazione dei quantitativi che ciascun produttore è tenuto a conferire alla distillazione può essere stabilita soltanto previa consultazione degli stati membri interessati, è opportuno disporre che tale tabella venga fissata in un secondo tempo, ma anteriormente al 31 marzo 1986; che, al momento della fissazione della tabella, occorre stabilire un quantitativo minimo da distillare al prezzo d'acquisto di cui all'articolo 41, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 337/79, onde garantire che vengano raggiunti sia il quantitativo globale sia i quantitativi attribuiti alle singole regioni;

considerando che, in applicazione della regola di cui all'articolo 41, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 337/79, occorre fissare il prezzo d'acquisto del vino da tavola conferito alla distillazione al 50 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola interessati;

considerando che, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 337/79, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84 [6]; che, per evitare la produzione di acquavite di qualità mediocre e in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, è necessario disporre che le acquaviti prodotte devono essere conformi alle disposizioni nazionali in vigore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
[3] GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 1.
[4] Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.
[5] GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
[6] GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. È decisa, per la campagna 1985/1986, la distillazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79.

2. Il quantitativo globale di vino da tavola da distillare è fissato a 7,5 milioni di ettolitri.

3. I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 854/86 sono i seguenti :

— regione 1 : 0 hl,
— regione 2 : 0 hl,
— regione 3 : 3 850 000 hl,
— regione 4 : 3 350 000 hl,
— regione 5 : 300 000 hl.

Per quanto riguarda la regione 5, dal quantitativo suddetto è detratto il quantitativo che, in tale regione, forma oggetto della distillazione preventiva di cui al regolamento (CEE) n. 2607/85 delle Commissione (1).

4. I quantitativi di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere adeguati sino al 30 marzo 1986, ove le successive comunicazioni degli stati membri lo giustifichino.

*Articolo 2*

Entro il 30 marzo 1986 sono stabilite :

— la ripartizione della produzione secondo le classi di resa ;
— le tabelle progressive di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 854/86.

Le tabelle di cui al primo comma, secondo trattino, sono fissate in modo da garantire che il quantitativo da distillare al prezzo d'acquisto, di cui all'articolo 41, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, sia almeno pari a :

— 1 900 000 ettolitri nella regione 3,
— 950 000 ettolitri nella regione 4.

*Articolo 3*

Fatta salve l'applicazione dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79, il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è fissato a :

— 1,59 ECU per % vol di alcole e per ettolitri, per i vini da tavola bianchi del tipo A I,
— 1,71 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

*Articolo 4*

L'importo dell'aiuto di cui il distillatore può beneficiare è fissato come segue :

a) se il prodotto della distillazione risponde alla definizione di alcole neutro che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 :
   — 1,08 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
   — 1,21 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II ;
b) se il prodotto della distillazione è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali in vigore :
   — 0,97 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
   — 1,10 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II ;
c) se il prodotto della distillazione è un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol :
   — 0,97 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
   — 1,10 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

*Articolo 5*

1. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per il prodotto consegnato in conformità dell'articolo 41, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato come segue :

— 2,04 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
— 2,17 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Tali prezzi si applicano ad un alcole neutro rispodente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83.

2. Per gli alcoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, i prezzi di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di 0,11 ECU per % vol di alcole e per ettolitro.

*Articolo 6*

L'aiuto di cui beneficia l'elaboratore di vino alcolizzato è fissato come segue :

— 0,95 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
— 1,07 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 249 del 18. 9. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1986.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*